



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 03

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Legge 13 dicembre 2024, n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro.**

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28-12-2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto (all.n.1) di cui **si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

**Articolo 34 (Permessi non retribuiti dei vertici elettivi degli Ordini e Federazioni delle professioni sanitarie)**

**L'articolo 34 prevede che i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle Federazioni nazionali, ove dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, possano usufruire di permessi non retribuiti per partecipare ad attività istituzionali. Tali permessi possono avere una durata non superiore a otto ore lavorative mensili.**

**La disposizione precisa che i dipendenti interessati devono fare richiesta almeno tre giorni prima, salvo che vi siano ragioni di urgenza comprovate.**

**La disposizione in commento prevede che i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, di cui ai Capi I, II e III del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, qualora siano dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possano avvalersi di permessi per partecipare ad attività istituzionali.**

Viene quindi precisato che tali permessi non sono retribuiti e la loro durata non può superare le otto ore lavorative al mese. Le attività istituzionali cui è consentito partecipare, avvalendosi dei permessi in oggetto, devono essere connesse all'espletamento del relativo mandato (comma 1).

Ai sensi del comma 2, al fine di usufruire di tali permessi, i dipendenti interessati devono fare richiesta all'amministrazione cui appartengono. Tale richiesta, che deve avvenire in forma scritta e con l'indicazione della relativa motivazione, deve essere fatta con un minimo di tre giorni di anticipo, salvo comprovate ragioni di urgenza.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

All.n.1  
MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582